Le guide operative di $\mathrm{ex}L\mathrm{ege}$

Il lavoro accessorio

dopo il Jobs Act

ABROGATO DAL DECRETO LEGGE N. 25/2017

a cura di Patrizia Clementi

Le guide operative di $\operatorname{ex} L\operatorname{ege}$

Il lavoro accessorio

dopo il Jobs Act

a cura di Patrizia Clementi

Fonti legislative

D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 48-50 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 53

D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002, art. 25-bis

D.L. n. 12 del 22 febbraio 2002, art. 3, conv. L. n. 73/2002

Normativa e prassi Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013

Lettera circolare n. 37/0003439 del 18 febbraio 2013 Interpello Ministero Lavoro n. 46 del 22 dicembre 2010

Nota n. 3337 del 26 maggio 2015

FAQ, quesito del 14.9.2012

Circolari e Messaggi INPS

Circolare n. 104 del 1° dicembre 2008

Circolare n. 76 del 26 maggio 2009

Circolare n. 88 del 9 luglio 2009

Circolare n. 130 del 4 ottobre 2010

Circolare n. 157 del 7 dicembre 2010

Circolare n. 18 del 18 luglio 2012

Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013

Circolare n. 49 del 29 marzo 2013

Circolare n. 176 del 18 dicembre 2013

Circolare n. 77 del 16 aprile 2015

Circolare n. 149 del 12 agosto 2015

Circolare n. 142 del 29 luglio2015 Circolare n. 170 del 13 ottobre 2015

Messaggio PEI n. 8628 del 2 febbraio 2016

Circolari e Note INAIL

Nota n. 6464 del 9 settembre 2010

Nota n. 4715 del 7 luglio 2015

Il "lavoro accessorio" consente di regolamentare i rapporti di lavoro caratterizzati dalla "marginalità", intesa come modesta entità di compensi percepiti dal lavoratore (non più di euro 7.000 netti l'anno, che si riducono a 3.000 euro netti per particolari categorie di soggetti), che prevede significative

Il lavoro accessorio

semplificazioni degli adempimenti e un regime fiscale agevolato.

Il lavoro accessorio può essere utilizzato anche dagli enti non commerciali, comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici, tanto nell'ambito delle attività istituzionali quanto per lo svolgimento delle attività commerciali eventualmente esercitate.

È uno strumento che consente di disciplinare correttamente quelle prestazioni lavorative remunerate – siano esse di natura subordinata o autonoma – che in ragione della loro "marginalità" difficilmente possono essere correttamente inquadrate utilizzando le altre fattispecie contrattuali previste dalla normativa.

Questa particolare disciplina delle prestazioni lavorative è stata introdotta nel 2003 dalla cosiddetta Legge Biagi (D.Lgs. 276/2003, artt. 70-73) e, dopo una fase di sperimentazione, è stata sempre più utilizzata anche grazie a numerose modifiche normative – in particolare, con la revisione dell'istituto operato dalla cosiddetta Riforma Fornero (L. 92/2012) e dalla successiva Riforma Giovannini (D.L. 76/2013, conv. L. 99/2013) – che hanno eliminato le rigidità inizialmente previste e meglio ridefinito le agevolazioni fiscali.

Da ultimo il lavoro accessorio è stato rivisto nell'ambito del cosiddetto *jobs act*: il decreto legislativo 81 del 15 giugno 2015 disciplina *ex novo* l'istituto agli articoli 48 e 50 e abroga gli articoli della Riforma Biagi (cf art. 55).

Come si vedrà meglio di seguito il decreto legislativo 81/2015 non ha modificato l'impianto fondamentale dell'istituto; le innovazioni riguardano innanzitutto l'innalzamento del limite reddituale (che passa da 5.000 e 7.000 euro), l'obbligo di utilizzare esclusivamente i *voucher* telematici per le prestazioni rese nei confronti di imprenditori e professionisti e la messa a regime della possibilità di percepire compensi da lavoro accessorio per i lavoratori assistiti da forme di sostegno al reddito; per il resto sono stati meglio definiti alcuni aspetti che in passato hanno originato dubbi interpretativi (ad esempio il riferimento all'anno solare da intendere come anno civile); è stato inoltre normativa-

mente stabilito che il valore di un'ora di lavoro non può essere inferiore a 10 euro (in precedenza questa previsione era stata ritenuta operante solo per via interpretativa). Di conseguenza restano validi molti dei documenti (circolari, note, decreti) emanati dall'INPS, dall'INAIL e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Come per molti altri aspetti della normativa, la definizione del lavoro accessorio non è stata modificata; anche nella nuova formulazione si tratta di prestazioni lavorative caratterizzate dalla necessità di non superare un predefinito importo di compensi annui.

L'articolo 48, comma 1 dispone infatti che «per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati»; la rivalutazione non è automatica, ma deve essere disposta da un apposito provvedimento.

La definizione normativa – e l'evoluzione dell'istituto dalla sua iniziale versione alla formulazione da ultimo disposta con le modifiche della Riforma Giovannini – rendono del tutto superata la necessità del carattere "occasionale" della prestazione lavorativa e superano ogni dubbio circa la sua modalità di svolgimento, nel senso che non ha rilevanza che si tratti di lavoro reso in maniera "autonoma" oppure "subordinata".

Viene inoltre resa definitiva la possibilità – in passato prevista solo in via sperimentale – di rendere prestazioni di lavoro accessorio anche per quei lavoratori che ricevono forme di integrazione salariale; il comma 2 dell'articolo 48 stabilisce infatti che «prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai senDefinizione di lavoro accessorio e ambito di applicazione si del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito».

Analogamente a quanto già disposto dalla normativa previgente, la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio da parte dei committenti che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo è ammessa, ma con il tetto di 2.000 euro per lavoratore; il primo comma dell'articolo 48 dispone infatti che «nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma».

Va però segnalato che per gli enti che fanno parte del mondo del *non profit*, parrocchie e altri enti ecclesiastici compresi, il limite dei 2.000 euro non si applica; è quanto si evince dalla comunicazione della Direzione generale INPS alle sedi regionali attraverso il messaggio PEI n. 8628 del 2 febbraio 2016 nel quale, tra l'altro, si afferma che «l'espressione "imprenditori" risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall'art. 2082 e seguenti del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con partita Iva e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette.

A titolo non esaustivo si indicano i seguenti soggetti: committenti pubblici, ambasciate, partiti e movimenti politici, gruppi parlamentari, associazioni sindacali, associazioni senza scopo di lucro, chiese o associazioni religiose, fondazioni che non svolgono attività d'impresa, condomini, associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni di volontariato e corpi volontari (protezione civile, vigili del fuoco, comitati provinciali e locali della croce rossa, gialla, verde, azzurra, Avis, eccetera».

A parte la specifica disciplina riguardante il solo settore agricolo la normativa stabilisce differenziati limiti economici, sia con riferimento al prestatore che in relazione al committente, che possono essere sinteticamente schematizzati come segue.

II prestatore

Con riferimento al prestatore è previsto che i compensi complessivamente percepiti dal lavoratore non possano superare, nel corso di un anno civile, euro 7.000 netti, corrispondenti a 9.330 lordi (la norma fa ora riferimento all'anno civile, superando le problematiche interpretative causate dalla precedente formulazione che citava l'anno solare da intendere, come chiariva l'INPS nella Circolare 176/2013 «come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre»).

Se il prestatore riceve forme di sostegno al reddito può ricevere compensi per attività di lavoro accessorio senza perdere diritto alle prestazioni assistenziali, ma i compensi non possono superare, sempre nel corso dell'anno civile, l'importo di 3.000 euro netti, corrispondenti a 4.000 euro lordi.

II committente

Con riferimento al committente, tenuto conto del messaggio PEI n. 8628 del 2 febbraio 2016, le parrocchie, gli altri enti ecclesiastici e gli enti non profit in generale sono tenuti a rispettare solo il limite soggettivo di 7.000 euro netti o di 3.000 euro netti per i lavoratori che ricevono forme di assistenza al reddito, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore venga impiegato nell'ambito delle attività istituzionali oppure di quelle commerciali.

Rimane una differenza per i lavoratori impiegati nell'attività commerciale per i quali l'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 81/2015 stabilisce che i committenti possono utilizzare solo *voucher* telematici (v. oltre) e che sono tenuti ad una specifica comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente (questo adempimento, però non è al momento operante; cf Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3337/2015 e nota INAIL 4715/2015).

Il settore agricolo

Anche se gli enti non commerciali svolgono raramente attività agricole, per completezza facciamo cenno alla speciale disciplina dei voucher in agricoltura.

Le aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro possono fare ricorso al lavoro accessorio solo per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale e avvalendosi esclusivamente di specifiche figure di prestatori: pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università.

Le aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Specifica, come meglio descritto più oltre, è anche la normativa del valore orario del buono che non è fissato per legge in 10 euro.

L'erogazione di compensi di lavoro accessorio oltre i limiti fissati dalla norma comporta per il committente la pesante conseguenza sanzionatoria della «"trasformazione" del rapporto in quella che costituisce la "forma comune di rapporto di lavoro", ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative: ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attività di impresa o professionale. In altri termini sarà possibile operare la "trasformazione" del rapporto ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista» (C.M. 4/2013). Non superare il tetto dei 7.000 (o dei 3.000) euro annui costituisce elemento quindi essenziale per restare nell'ambito del lavoro accessorio.

La verifica del limite economico

Per garantire che i prestatori di lavoro accessorio non percepiscano importi superiori ai limiti stabiliti dalla normativa, l'INPS ha predisposto un sistema informatizzato di monitoraggio accessibile ai committenti che potranno così pagare correttamente i lavoratori.

La funzionalità è disponibile nella Sezione *Prestazioni di tipo accessorio*, all'interno del sito www.inps.it. I committenti in possesso del PIN vi possono accedere dalla voce *Committenti/Datori di Lavoro* (se agiscono come persona fisica) oppure dalla voce *Consulenti associazioni e delegati* (se agiscono per conto di un ente, ad esempio la parrocchia); la situazione reddituale del lavoratore si ottiene cliccando su *Estratto Conto Prestatore*, specificando l'anno di riferimento ed il codice fiscale del prestatore: il sistema consente di visionare i compensi totali da questi percepiti, sia in riferimento al committente stesso che a tutti gli eventuali altri committenti (si veda un esempio di questa schermata a pagina 35 - n. 1).

Nel presentare questo strumento di rendicontazione (Circ. 176/2013), l'Istituto previdenziale evidenzia che esso non è del tutto risolutivo per due motivi.

Anzitutto perché si potrebbe verificare «un disallineamento di tipo tecnico» tra il momento in cui i voucher vengono pagati al lavoratore dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, tabaccai, banche) e quello in cui vengono caricati nell'estratto conto: in pratica non è garantito che il dato venga assunto dal sistema in tempo reale. Inoltre, non va dimenticato che i voucher possono essere incassati dal prestatore nel corso del periodo di validità (quelli acquistati all'INPS e negli uffici postali sono validi per 24 mesi, gli altri per 12), con la conseguenza che nel rendiconto non risulteranno tutti i voucher già ricevuti in pagamento delle prestazioni, ma non ancora riscossi. Per guesta ragione sarà comunque necessario che il committente richieda una dichiarazione sostitutiva, ex D.P.R. 445/2000 al lavoratore con la quale attesti di non aver superato il tetto; il possesso di guesto documento, assicura il Ministero del lavoro nella Circolare 4/2013, costituirà «elemento necessario e sufficiente» ad evitare conseguenze di carattere sanzionatorio in capo al committente che abbia provveduto alle comunicazioni di inizio attività dovute (cf Lett. circ. 18.2.2013, prot. n. 37/3439). Si veda un fac-simile di dichiarazione a pagina 36 - n. 2.

Va sottolineato che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso l'uso del lavoro accessorio per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto e del contratto di somministrazione. Questo aspetto è stato oggetto di numerose precisazioni da parte del Ministero del lavoro (oltre che dell'INPS) secondo il quale «il lavoro accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell'ambito della regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che, frequentemente, sono di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione. La ridefinizione dell'istituto e il contenimento del suo ambito applicativo non lasciano peraltro alcun dubbio in ordine alla perdurante esigenza che lo stesso non si presti a fenomeni di "destrutturazione" di altre tipologie contrattuali e a possibili fenomeni di "dumping" sociale nell'ambito degli appalti, a sfavore delle imprese che ricorrono a contratti di lavoro più "stabili".

In relazione a tale aspetto, pertanto, è possibile confermare l'orientamento secondo il quale il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche, come esplicitamente previsto con D.M. 8 agosto 2007 modificato dal D.M. 24 febbraio 2010). Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto e della somministrazione (già in tal senso INPS Circ. n. 88/2009 e n. 17/2010)» (Circ. 4/2013).

Ambito applicativo. Obbligo di utilizzo "diretto"

Come accennato sopra, nel nuovo lavoro accessorio le prestazioni lavorative possono essere rese da tutti i soggetti, ma nel rispetto dei limiti di seguito indicati.

Ambito applicativo.
 Precisazioni su alcune tipologie di lavoratori

Lavoratori subordinati e pensionati

Possono svolgere prestazioni di natura occasionale entro il limite di 7.000 euro annui anche i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo pieno (Min. lav., Interpello 46/2010); tuttavia la Circolare INPS 49/2013 ha precisato che «in considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso all'istituto del lavoro occasionale [da leggere come "lavoro accessorio"] non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente».

Con riferimento ai pensionati l'INPS ha precisato «che possono prestare lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che siano compatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa» (Circ. INPS 49/2013). Restano quindi esclusi i titolari di trattamenti per i quali è stata accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.

Per quanto concerne i dipendenti pubblici il decreto legislativo 81/2015 (cf art. 53, c. 7) esplicita l'applicazione della speciale disciplina prevista dal decreto legislativo 165 del 2001. Per il passato la normativa era stata ritenuta applicabile per via interpretativa sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dall'INPS (si vedano, rispettivamente, l'Interpello n. 46/2010 e la Circ. 88/2009).

Dipendenti pubblici

Di conseguenza anche i dipendenti pubblici possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio ma, nel rispetto del regime per l'attribuzione di incarichi previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, devono prima ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione alla quale appartengono (c. 7). L'autorizzazione non è richiesta se il rapporto di lavoro è un part-time inferiore al 50% e negli altri casi previsti dalla norma (c. 6). Quale sanzione nel caso di inosservanza del divieto, lo stesso comma stabilisce che «il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata di bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (c. 7).

La sanzione è prevista, oltre che per il dipendente, anche per l'altra parte: agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che si avvalgono di prestazioni di lavoro – autonomo o subordinato – reso da pubblici dipendenti senza aver ottenuto l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza si applica infatti una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma al pubblico dipendente. Le somme riscosse sono acquisite dal Ministero delle finanze (c. 9).

L'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti può essere richiesta sia dal dipendente (procedura di fatto seguita nel caso di incarichi svolti presso soggetti privati) che dall'ente pubblico che intende conferire l'incarico. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Decorso il termine per provvedere senza l'emissione di un'esplicita pronuncia. l'autorizzazione si intende definitivamente negata (c. 10). I soggetti pubblici e privati che erogano compensi a pubblici dipendenti per gli incarichi di cui al comma 6, devono comunicare entro il 30 aprile di ogni anno all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati nell'anno precedente (c. 11).

Nel rispetto dell'obbligo scolastico, l'impiego degli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado è consentito durante i periodi di vacanza che sono così determinati:

- "vacanze natalizie": ossia il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- "vacanze pasquali": ossia il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- "vacanze estive": ossia il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre.

Inoltre, gli studenti possono essere impiegati il sabato e la domenica.

Gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e con meno di 25 anni di età possono svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno (Circ. INPS 49/2013).

A proposito degli studenti va ricordato che i giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere l'autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà nonché del certificato medico di idoneità fisica al lavoro (entrambi i documenti da consegnare all'INPS).

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, nel limite massimo di 3.000 euro netti di corrispettivo per anno, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di cumulabilità; nella Circolare 170/2015 passando in rassegna le diverse forme di sostegno al reddito precisa quanto segue.

a) Indennità di mobilità

L'indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro annui, mentre in caso di superamento di tale soglia

Percettori di sostegno al reddito

e fino a 7.000 euro per anno, il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l'indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, così come previsto dall'articolo 9, comma 9, della legge 223/1991 «I lavoratori di cui all'articolo 7 comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l'indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata». Sotto il profilo operativo la Circolare ricorda che il soggetto in mobilità dovrà comunicare all'INPS, entro 5 giorni dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell'anno solare, a far data dall'inizio della prestazione di lavoro accessorio.

b) NASpI

Rinviando alle precisazioni contenute nella Circolare 142/2015 si conferma la piena cumulabilità della NASpI con i compensi per prestazioni di lavoro nel limite complessivo di 3.000 per anno civile, mentre «per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro, la prestazione di NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. In questo caso, il beneficiario dell'indennità NASpI dovrà comunicare all'INPS entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività».

c) Disoccupazione agricola

Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola si conferma la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro accessorio, con una cumulabilità possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso; si precisa inoltre che in considerazione del fatto che l'indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell'anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione «la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all'eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell'anno di competenza della prestazione».

d) Cassa Integrazione Guadagni

Sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile anche le integrazioni salariali CIG, senza necessità di comunicazione preventiva di svolgimento di attività lavorativa. Se tale soglia viene superata le remunerazioni da lavoro accessorio (nel limite massimo di 7.000 euro annui) saranno parzialmente cumulabili secondo la disciplina ordinaria illustrata dall'INPS nella Circolare 130/2010: il trattamento di integrazione salariale viene sospeso per le giornate nelle quali viene effettuata l'attività lavorativa. In questo caso il lavoratore deve comunicare all'INPS lo svolgimento di attività lavorativa prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000 euro, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.

Disoccupati

La categoria dei disoccupati è prevista dalla norma sulla base di un richiamo indiretto operato dal comma 4, secondo periodo, dell'articolo 49 decreto legislativo 81/2015, il quale prevede che il «compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio»; anche in questo caso la disciplina non è stata innovata e l'INPS aveva confermato con riferimento alla precedente normativa che il disoccupato o l'inoccupato può svolgere prestazioni di lavoro accessorio (Circ. INPS 49/2013).

Lavoratori stranieri

I compensi di lavoro accessorio percepiti da lavoratori stranieri «sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno» (art. 49, c. 5, D.Lgs. 81/2015), anche se tale compenso resta comunque esclusivamente integrativo.

Infatti possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio gli stranieri se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello di studio o, nei periodi di disoccupazione, se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione"; il compenso di lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ma le attività di lavoro accessorio, da sole, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

A tale proposito, infatti, l'INPS precisa che «per quanto riguarda i cittadini extracomunitari il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l'ottenimento del titolo di soggiorno (importo annuo dell'assegno sociale, pari per il 2013 a 439 euro mensili), non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro»; in realtà l'ostacolo è costituito dalla precarietà della fonte di reddito e non dalla sua esiguità (a maggior ragione dopo l'innalzamento da 5.000 a 7.000 euro annuali): il limite di 9.330 euro previsto per il lavoro accessorio è infatti superiore a quello necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, che richiede la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (quello fissato per il 2016 è di 5.825 euro).

Valore orario dei *voucher*

L'elemento tipico del lavoro accessorio nella rinnovata disciplina resta la modalità di pagamento della prestazione attraverso buoni lavoro, i cosiddetti *voucher* che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Il decreto legislativo 81/2015 all'articolo 49 stabilisce che i compensi per le prestazioni di lavoro accessorio avvengono attraverso «buoni orari, numerati progressivamente e datati» il cui valore nominale dovrà essere fissato «con decreto le Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali» (c. 1): in attesa dell'emanazione del provvedimento «il valore del buono orario è fissato in 10 euro» (c. 2). Il Ministero del lavoro, commentando l'introduzione del concetto del valore orario del buono (che era già stato introdotto dalla Riforma Fornero) ha precisato che «la novella legislativa cambia anzitutto il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che, da una "negoziazione" in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un "ancoraggio" di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa, così da evitare che un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore» (Circ. 4/2013). Pertanto un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, non potrà essere utilizzato per remunerare prestazioni di durata superiore ad un'ora. Resta però salva la possibilità per il committente di concordare una maggiore remunerazione oraria. Fa eccezione a questo principio il lavoro accessorio prestato in agricoltura; in questo settore come stabilisce il comma 2 dell'articolo 49, il valore buono orario è «pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contrato collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative

Particolarmente rilevanti le semplificazioni di carattere amministrativo: infatti i committenti sono sollevati dagli oneri di carattere burocratico: non è richiesto il rispetto degli abituali adempimenti come la tenuta del libro unico del lavoro, la denuncia di assunzione, l'emissione di documenti tipo la busta paga, le certificazioni dei compensi, eccetera. Tuttavia vanno rispettati gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto leaislativo 81/2008 (cf FAQ Ministero lavoro, quesito del 14.9.2012) e nel caso di infortuni devono essere fatte le relative denunce. A proposito degli adempimenti di cui al decreto legislativo 81/2008 va precisato che tra le novità introdotte dal decreto legislativo 151/2015 vi è un diverso regime degli obblighi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro: per i lavoratori impiegati nelle attività commerciali si applicano le norme previste per i dipendenti, mentre per quelli impiegati nelle attività istituzionali si applicano le norme previste per i professionisti. Di sicuro interesse anche il trattamento fiscale dei buoni lavoro; i compensi percepiti dal collaboratore sono infatti:

- completamente esenti IRPEF;
- non sono computabili nel calcolo ISEE;
- non fanno perdere la qualifica di soggetto a carico:
- non incidono sulla pensione (salvo per le maggiorazioni sociali, l'assegno sociale e le pensioni di reversibilità);
- non incidono sullo stato di disoccupazione (nel rispetto dei limiti economici pari ad euro 3.000);
- non incidono sulle prestazioni di sostegno al reddito, salvo che ai fini della determinazione del reddito familiare, ambito nel quale concorrono anche i redditi esenti da imposizione fiscale se superiori ad euro 1.032,91 (pertanto, anche i compensi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale accessorio devono essere specificamente indicati nella domanda di ANF).

Resta invece dovuto il versamento IRAP e la relativa dichiarazione annuale. Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare (Circ. INPS 104/2008 e 76/2009).

Prima di vedere le modalità di utilizzo dei buoni lavoro occorre fare due precisazioni.

Innanzitutto quello dei *voucher* è un sistema di pagamento delle prestazioni, ma nulla dice sugli accordi contrattuali tra le parti; pertanto, prima di dare inizio alla collaborazione occorre consegnare una lettera di incarico al collaboratore, che la sottoscriverà per ricevuta, al fine di precisare i contenuti, le modalità e i tempi della prestazione lavorativa (a pag. 37 è riportato un esempio di lettera di incarico - n. 3).

La seconda puntualizzazione riguarda l'obbligo, di cui all'articolo 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, di chiedere il certificato del Casellario Giudiziale dei collaboratori le cui mansioni comportano «contatti diretti e regolari con minori».

Per quanto riguarda le attività gestite dalle parrocchie, richiedono il certificato le mansioni affidate all'interno dell'attività:

- di oratorio e di catechesi.
- di grest estivo e campi scuola,
- di bar dell'oratorio,
- di asilo nido e scolastica,
- di Centro di Aggregazione Giovanile (CAG),
- a favore di minori (per es. teatro, doposcuola, animazione offerta a ragazzi "difficili"), anche realizzate in compartecipazione con enti pubblici e privati.

Non si ritengono invece rilevanti, in quanto difetta il requisito di contatti diretti e regolari, le mansioni di:

- segreteria parrocchiale,
- sacrestano,
- addetto alla manutenzione e alla pulizia degli ambienti parrocchiali (fatta eccezione, si ribadisce, per chi svolga queste mansioni all'interno della scuola parrocchiale).

Le modalità per la richiesta del certificato sono

Lettera di incarico e certificato del Casellario Giudiziale state definite nella Circolare del Ministero dell'interno del 3 aprile 2014, alla quale è allegato anche il modello da utilizzare per la domanda da presentare da parte del committente e l'autorizzazione che deve essere sottoscritta dal lavoratore (v. il facsimile a pag. 39 - n. 4).

Alla domanda deve essere applicata:

- una marca da bollo da euro 16,00 (D.P.R. n. 642/1972),
- una marca per diritti di certificato da euro 7,08 se il certificato è richiesto con urgenza (art. 273, D.P.R. n. 115/2002),
- una marca per diritti di certificato da euro 3,54 se il certificato è richiesto senza urgenza (art. 273, D.P.R. n. 115/2002),

La richiesta può essere presentata presso qualsiasi Procura della Repubblica (non ha, infatti, alcuna rilevanza la residenza del soggetto per cui si chiede il certificato).

Il pagamento del corrispettivo del lavoro accessorio avviene attraverso i buoni lavoro o *voucher* che i committenti acquistano e consegnano (o accreditano) ai lavoratori a fronte delle prestazioni effettuate. Si tenga presente che la prestazione deve essere retribuita interamente con i *voucher* che non possono essere integrati con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese forfetarie (cf Nota INAIL 6464/2010); è invece possibile il rimborso delle spese documentate, effettuate in nome e per conto del committente.

I *voucher* sono disponibili sia nella forma cartacea, sia nella forma telematica.

Quelli cartacei possono essere acquistati presso gli Uffici Postali del territorio nazionale; dal 31 luglio 2015 non è più possibile acquistare i *voucher* cartacei presso le sedi INPS.

Quelli telematici possono essere acquistati utilizzando il sito internet dell'INPS.

Quelli che sono acquistabili presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati e gli sportelli bancari abilitati hanno forma cartacea ma, per la loro proce-

II sistema dei buoni

dura, rientrano tra quelli considerati "telematici". Per ciascuna delle diverse tipologie di buoni è prevista una modalità di acquisto e di utilizzo da parte dei committenti e di riscossione da parte dei lavoratori.

> Valore nominale e valore netto

Il valore nominale di ogni buono è pari a 10 euro ed è comprensivo:

- della contribuzione (pari al 13%) a favore della Gestione Separata INPS che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; il nuovo comma 5 dell'articolo 49 del decreto legislativo 81/2015 prevede che, con apposito decreto interministeriale, la percentuale del contributo previdenziale può essere rideterminata in funzione degli incrementi delle aliquote contributive degli iscritti alla Gestione Separata;
- del contributo (pari al 7%) a favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni;
- del compenso al concessionario, per la gestione del servizio (pari al 5%).

Quindi il valore netto di ogni *voucher orario* da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è pari a 7,50 euro.

Due adempimenti sono comuni a tutte le tipologie di *voucher* (cartacei o telematici): la delega e la comunicazione della prestazione.

Adempimenti propedeutici: la delega e la denuncia della prestazione

a) La delega per l'acquisto

Per poter acquistare dei buoni lavoro gli enti (parrocchia, seminario, istituto religioso, diocesi, associazione, fondazione) devono delegare una persona fisica compilando il modulo SC53 (il cui facsimile è riportato alle pagg. 41-42 - n. 5) e presentarlo all'INPS, che procederà ad acquisirlo, abbinando la persona fisica (il delegato) all'ente che riceverà la prestazione lavorativa. Questa operazione è fondamentale perché l'ente possa risultare il committente; infatti se l'acquisto effettuato dalla persona fisica non è fatto per conto dell'ente delegante il rapporto di lavoro potrà essere attiva-

to solo in nome della persona fisica che ha proceduto all'acquisto (fa eccezione, come illustrato più avanti l'acquisto dei *voucher* attraverso il canale *internet banking*).

Nella procedura dei *voucher* telematici la delega consente anche di effettuare telematicamente tutte le operazioni per la gestione del rapporto di lavoro accedendo alla sua posizione attraverso il sito INPS dedicato.

b) La denuncia della prestazione

Altro elemento essenziale per poter effettuare correttamente i pagamenti con lo strumento dei voucher è l'obbligo di effettuare la comunicazione della prestazione lavorativa; prima dell'inizio dell'attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell'inizio della prestazione), il committente deve effettuare la "comunicazione di inizio prestazione" all'INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nei paragrafi relativi alle varie modalità di acquisto dei voucher. Questo adempimento è particolarmente importante perché in caso di omissione l'utilizzo dello strumento dei voucher non è ammesso e la collaborazione (ancorché pagata attraverso i buoni lavoro) viene considerata "lavoro nero" con la conseguente applicazione della maxisanzione prevista dal decreto legge 12/2002, art. 3 (cf Circ. INPS 157/2010). Come evidenziato sopra, il committente ha l'obbligo di verificare che il lavoratore non abbia già raggiunto il limite economico ammesso dalla normativa. A questo scopo può verificare sul sito dell'INPS la situazione del lavoratore e, in ogni caso, è opportuno chiedere una dichiarazione utilizzando il modello predisposto dal Ministero del lavoro (si veda fac simile n. 1 a pag. 35).

Un canale per acquistare i *voucher* è quello delle tabaccherie convenzionate, identificabili dalla specifica vetrofania "QUI INPS" il cui elenco completo è disponibile sul sito INPS nella sezione "Distribuzione voucher tabaccai".

Acquisto
dei *voucher* presso
le tabaccherie
convenzionate

Modalità di acquisto

I voucher sono disponibili presso le tabaccherie e possono essere acquistati in tagli di 10 euro o in formato "multiplo" fino ad un valore di 500 euro. Per acquistare i voucher il delegato dovrà presentare al tabaccaio la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o la carta d'identità elettronica e la delega rilasciata dall'ente in modo che l'acquisto sia registrato a nome dell'ente. Per l'acquisto dei voucher, indipendentemente dalla care pumero della care.

Per l'acquisto dei *voucher*, indipendentemente dal loro numero, è dovuto il versamento della commissione di 1,70 euro; dal 27 luglio 2015 i limiti delle operazioni di acquisto sono i seguenti:

- fino a 1.000 euro per singola operazione regolata in contanti;
- fino a 5.000 euro per singola operazione regolata con carte;
- fino a 5.000 euro giornalieri per emissioni e per singolo codice fiscale.

Denuncia della prestazione

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso, purché prima dell'inizio dell'attività lavorativa), occorre inviare la comunicazione preventiva di inizio attività all'INAIL attraverso uno dei tre canali disponibili.

- a) Procedura informatica attraverso il sito www.inps.it (vedi i passaggi delle due procedure da pag. 43 a pag. 46 - n. 6).
- b) Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante.
- c) Sede INPS.

Le dichiarazioni di inizio prestazione devono essere effettuate tenendo presente che:

- il periodo di lavoro di ogni denuncia non può essere superiore a 30 giorni consecutivi;
- le prestazioni svolte dallo stesso lavoratore, vanno inserite senza sovrapposizione di periodi:
- le prestazioni devono essere comunicate in or-

dine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico lavoratore, sia nel caso in cui i lavoratori siano più d'uno;

 i voucher che serviranno a pagare l'intera prestazione lavorativa devono essere acquistati prima che la stessa abbia inizio.

Le prestazioni denunciate possono essere annullate o variate con riferimento al prestatore, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività.

Se la modifica/annullamento viene richiesta:

- prima del giorno comunicato quale inizio prestazione, può essere effettuata da Internet, Contact Center, Sede INPS;
- il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione, può essere effettuata dal Contact Center, Sede INPS;
- un giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione, può essere effettuata esclusivamente da una Sede INPS.

Effettuati questi adempimenti è possibile ricevere la prestazione lavorativa e provvedere al suo pagamento, attraverso la consegna al collaboratore dei buoni il cui importo complessivo corrisponde al compenso pattuito per il periodo di lavoro denunciato, tenendo conto che l'importo minimo stabilito dalla legge corrisponde ad un *voucher* da 10 euro.

Il lavoratore può riscuotere i *voucher* presso tutti i tabaccai convenzionati dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio, per un importo massimo di 500 euro per operazione di riscossione e per un importo massimo giornaliero di 1.500 euro. I buoni possono essere riscossi entro 1 anno dal giorno dell'emissione.

Il lavoratore deve presentarsi esibendo, esclusiva-

Annullamenti o variazioni della prestazione

Pagamento della prestazione e riscossione dei buoni mente, la propria Tessera Sanitaria definitiva o il tesserino magnetico del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o la carta d'identità elettronica, per la verifica del codice fiscale.

> Rimborso dei *voucher*

Per ottenere il rimborso di *voucher* che l'ente ha acquistato ma non intende più utilizzare occorrerà riconsegnarli integri, entro 365 giorni dalla loro emissione, ad una tabaccheria convenzionata, ottenendo il rimborso in contanti di 9,50 euro per ogni 10 euro di rimborso richiesti.

Ogni richiesta può essere effettuata ed evasa direttamente dal tabaccaio per un importo non superiore a 500 euro; per importi superiori, il committente deve presentare la richiesta a Banca ITB (Banca dei tabaccai), compilando l'apposito modulo da chiedere al numero 800813813.

Il committente o il prestatore possono chiedere il rimborso o la liquidazione dei *voucher* scaduti (cioè non attivati o attivati ma non utilizzati per il committente/non riscossi per il prestatore entro l'anno dalla data di emissione), utilizzando il modulo SC52 (v. fac-simile alle pagg. 47-48 - n. 7) e presentandolo, anche per via postale, presso una sede INPS competente.

 Acquisto dei voucher presso gli sportelli bancari abilitati

I voucher possono essere acquistati anche presso gli sporteli delle banche abilitate e consultabili su sito INPS, nella sezione dedicata al lavoro accessorio.

Modalità di acquisto

I voucher sono disponibili presso gli sportelli bancari abilitati e possono essere acquistati in tagli di 10 euro o in formato "multiplo" fino ad un valore di 500 euro.

Per acquistare i *voucher* il delegato dovrà presentare allo sportello la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilascia-

to dall'Agenzia delle entrate o la carta d'identità elettronica e la delega rilasciata dall'ente in modo che l'acquisto sia registrato a nome dell'ente. Per l'acquisto dei *voucher*, indipendentemente dal loro numero, è dovuto il versamento della commissione di 1 euro; è possibile acquistare in una sola operazione fino a fino a 5.000 euro di buoni.

Denuncia della prestazione

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso, purché prima dell'inizio dell'attività lavorativa), occorre inviare la comunicazione preventiva di inizio attività all'INAIL attraverso uno dei tre canali disponibili.

- a) Procedura informatica attraverso il sito www.inps.it (vedi i passaggi delle due procedure da pag. 43 a pag. 46 - n. 6).
- b) Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante.
- c) Sede INPS.

Le dichiarazioni di inizio prestazione devono essere effettuate tenendo presente che:

- il periodo di lavoro di ogni denuncia non può essere superiore a 30 giorni consecutivi;
- le prestazioni svolte dallo stesso lavoratore, vanno inserite senza sovrapposizione di periodi;
- le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico lavoratore, sia nel caso in cui i lavoratori siano più d'uno;
- i voucher che serviranno a pagare l'intera prestazione lavorativa devono essere acquistati prima che la stessa abbia inizio.

Le prestazioni denunciate possono essere annullate o variate con riferimento al prestatore, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività. Annullamenti o variazioni della prestazione Se la modifica/annullamento viene richiesta:

- prima del giorno comunicato quale inizio prestazione, può essere effettuata da Internet, Contact Center, Sede INPS;
- il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione, può essere effettuata dal Contact Center, Sede INPS;
- un giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione, può essere effettuata esclusivamente da una Sede INPS.

Effettuati questi adempimenti è possibile ricevere la prestazione lavorativa e provvedere al suo pagamento, attraverso la consegna al collaboratore dei buoni il cui importo complessivo corrisponde al compenso pattuito per il periodo di lavoro denunciato, tenendo conto che l'importo minimo stabilito dalla legge corrisponde ad un *voucher* da 10 euro.

Il lavoratore può riscuotere i *voucher* acquistati presso gli sportelli bancari abilitati dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione; è necessario rivolgersi solo ad uno sportello del medesimo circuito bancario.

Il lavoratore deve presentarsi esibendo, esclusivamente, la propria Tessera Sanitaria definitiva o il tesserino magnetico del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o la carta d'identità elettronica, per la verifica del Codice Fiscale.

Per ottenere il rimborso di *voucher* che l'ente ha acquistato ma non intende più utilizzare occorrerà riconsegnarli integri, entro 365 giorni dalla loro emissione, ad uno sportello bancario abilitato, ottenendo il rimborso in contanti di 9,50 euro per ogni 10 euro di rimborso richiesti.

Il committente o il prestatore possono chiedere il rimborso o la liquidazione dei *voucher* scaduti (cioè non attivati o attivati ma non utilizzati per il committente/non riscossi per il prestatore entro

Pagamento della prestazione e riscossione dei buoni

> Rimborso dei *voucher*

l'anno dalla data di emissione), utilizzando il modulo SC52 (v. facsimile alle pagg. 47-48 - n. 7) e presentandolo, anche per via postale, presso una sede INPS competente.

Un ulteriore canale di acquisto dei *voucher* è stato messo recentemente a disposizione dei committenti attraverso il servizio di *internet banking* di Intesa Sanpaolo accessibile ai titolari di un conto corrente, di una carta Superflash o una carta Prepaid con modalità dispositiva.

Acquisto dei *voucher* attraverso il servizio *internet banking*

> Modalità di acquisto

I voucher acquistabili attraverso questo canale sono disponibili in tagli di 10 euro o in formato "multiplo" fino ad un valore di 500 euro. L'acquisto risulterà effettuato dal titolare del conto corrente o della carta; in questo caso, quindi, i buoni risulteranno attribuiti all'ente senza bisogno di delega previa.

Per l'acquisto dei *voucher*, indipendentemente dal loro numero, è dovuto il versamento della commissione di 1,70 euro; è possibile acquistare in una sola operazione fino a fino a 5.000 euro di buoni.

Denuncia della prestazione

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso, purché prima dell'inizio dell'attività lavorativa), occorre inviare la comunicazione preventiva di inizio attività all'INAIL attraverso uno dei tre canali disponibili.

- a) Procedura informatica attraverso il sito www.inps.it (vedi i passaggi delle due procedure da pag. 43 a pag. 46 n. 6).
- b) Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante.
- c) Sede INPS.

Va precisato che l'attivazione dei *voucher* emessi attraverso questo canale deve essere effettuata entro le 24 ore successive all'acquisto.

Le dichiarazioni di inizio prestazione devono essere effettuate tenendo presente che:

- il periodo di lavoro di ogni denuncia non può essere superiore a 30 giorni consecutivi;
- le prestazioni svolte dallo stesso lavoratore, vanno inserite senza sovrapposizione di periodi;
- le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico lavoratore, sia nel caso in cui i lavoratori siano più d'uno;
- i voucher che serviranno a pagare l'intera prestazione lavorativa devono essere acquistati prima che la stessa abbia inizio.

Le prestazioni denunciate possono essere annullate o variate con riferimento al prestatore, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività.

Se la modifica/annullamento viene richiesta:

- prima del giorno comunicato quale inizio prestazione, può essere effettuata da Internet, Contact Center, Sede INPS;
- il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione, può essere effettuata dal Contact Center, Sede INPS;
- un giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione, può essere effettuata esclusivamente da una Sede INPS.

Effettuati questi adempimenti è possibile ricevere la prestazione lavorativa e provvedere al suo pagamento, attraverso la consegna al collaboratore dei buoni il cui importo complessivo corrisponde al compenso pattuito per il periodo di lavoro denunciato, tenendo conto che l'importo minimo stabilito dalla legge corrisponde ad un *voucher* da 10 euro.

Annullamenti o variazioni della prestazione

Pagamento della prestazione e riscossione dei buoni Il lavoratore può riscuotere i *voucher* acquistati presso i tabaccai convenzionati dal secondo giorno successivo al termine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione; è possibile chiedere contestualmente l'incasso di *voucher* per un importo massimo complessivo per ogni operazione di 500 euro (importo netto) e per un importo giornaliero massimo complessivo di 1.500 euro (importo netto).

Il lavoratore deve presentarsi esibendo, esclusivamente, la propria Tessera Sanitaria definitiva o il tesserino magnetico del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o la carta d'identità elettronica, per la verifica del codice fiscale.

> Rimborso dei *voucher*

Per ottenere il rimborso di *voucher* che l'ente ha acquistato ma non intende più utilizzare occorrerà riconsegnarli integri, entro 365 giorni dalla loro emissione, ad una tabaccheria convenzionata, ottenendo il rimborso in contanti di 9,50 euro per ogni 10 euro di rimborso richiesti.

Il Committente può chiedere il rimborso dei *voucher* per un importo massimo complessivo per ogni operazione di 500 euro (importo netto); il rimborso di importi superiori a tale soglia va richiesto a Banca ITB (Banca dei tabaccai) compilando un apposito modulo richiedibile a Banca ITB al numero verde 800 813 813.

Il committente o il prestatore possono chiedere il rimborso o la liquidazione dei *voucher* scaduti (cioè non attivati o attivati ma non utilizzati per il committente/non riscossi per il prestatore entro l'anno dalla data di emissione), utilizzando il modulo SC52 (v. facsimile alle pagg. 47-48 - n. 7) e presentandolo, anche per via postale, presso una sede INPS competente.

I voucher telematici sono certamente quelli da preferire per le prestazioni "di durata", in quanto la gestione della collaborazione è più snella: la coAcquisto dei *voucher* telematici municazione di prestazione può comprendere più periodi della durata massima di 30 giorni consecutivi, il pagamento avviene con pochi semplici passaggi da effettuare sul portale INPS, il collaboratore non dovrà andare in posta o in tabaccheria o in banca per riscuotere i buoni, ma il compenso gli verrà accreditato automaticamente sulla INPS card (Postepay).

Per utilizzare i buoni telematici occorre che la persona fisica che opererà per conto dell'ente sia in possesso del PIN (da richiedere all'INPS, v. gli esempi da pag. 49 a pag. 51 - n. 8) e che la sua posizione sia stata abbinata a quella dell'ente; a questo scopo è necessario compilare il modulo di delega SC53 (il cui fac-simile è riportato alle pagg. 41-42 - n. 5) e presentarlo all'INPS, che procederà all'acquisizione della delega.

È inoltre necessario che il lavoratore sia registrato; la registrazione può essere effettuata attraverso il sito INPS (v. esempi da pag. 52 a pag. 55 - n. 9) presso gli sportelli dell'ente o attraverso il Contact Center INPS/INAIL 803.164.

Se la registrazione dei prestatori è effettuata tramite accesso al sito, l'INPS verifica i dati immessi contattando direttamente i lavoratori entro 2/3 giorni dalla registrazione. Provvederà poi a trasmetterli a Poste, che invierà entro circa 25 giorni lavorativi la card (Postepay) presso il domicilio degli interessati.

La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta da parte del prestatore e l'attivazione della carta presso un ufficio postale. In caso di mancata attivazione il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato che deve essere riscosso presso tutti gli uffici postali entro un mese dalla sua emissione.

Per acquistare i *voucher* telematici il committente deve effettuare un versamento utilizzando una delle seguenti modalità:

- tramite modello F24 compilando la sezione INPS, indicando come codice causale contribu-

Modalità di acquisto to "LACC" e riportando nello spazio matricola INPS/codice INPS/filiali azienda il codice fiscale dell'ente (v. esempio di compilazione a pag. 56 n. 10); il versamento sarà disponibile dopo circa venti giorni lavorativi;

- tramite versamento su c/c postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO ACCESSORIO; in questo caso occorre recarsi presso una sede provinciale INPS presentando la ricevuta del versamento per la sua registrazione;
- tramite pagamento on line sul sito INPS nella sezione Servizi on line/portale dei pagamenti/ accedi al portale/lavoro accessorio.

Denuncia della prestazione

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purché prima dell'inizio dell'attività lavorativa), occorre effettuare la denuncia della prestazione attraverso:

- a) la procedura informatica attraverso il portale del sito www.inps.it (v. i passaggi delle due procedure da pag. 57 a pag. 60 - n. 11);
- b) il Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;
- c) la Sede INPS.

Nel caso in cui dopo la dichiarazione di prestazione si verifichino variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine dei lavori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate all'INPS, tenendo conto che se la modifica viene richiesta:

- prima del giorno comunicato quale inizio prestazione, può essere effettuata da Internet, Contact Center, Sede INPS;
- il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione, può essere effettuata dal Contact Center, Sede INPS;
- un giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione, può essere effettuata esclusivamente da una Sede INPS.

Annullamenti o variazioni della prestazione Per effettuare il pagamento della prestazione lavorativa il committente deve effettuare la "consuntivazione rapporti" seguendo la procedura indicata da pag. 61 a pag. 65 (n. 12).

Pagamento della prestazione e riscossione dei buoni

I voucher possono essere utilizzati da tutti i soggetti: dagli enti non commerciali (come abbiamo visto sopra), dalle imprese e dalle persone fisiche. Questo strumento di regolamentazione dei rapporti lavorativi può essere utilmente quindi utilizzata anche dai sacerdoti per remunerare le prestazioni di assistenza domestica nel rispetto dei limiti e con le modalità illustrate sopra; l'unica differenza, evidentemente, è che in questo caso non occorrerà predisporre alcuna delega.

L'utilizzo dei *voucher* per l'assistenza domestica

In risposta ad uno specifico quesito l'Agenzia delle entrate ha precisato – nella Circolare 19/E del 1° giugno 2012 – che i contributi previdenziali corrisposti attraverso i *voucher* per prestazioni di lavoro accessorio relative all'assistenza domestica costituiscono onere deducibile ai fini IRPEF nel limite di 1.549.37 euro (cf art. 10, c. 1, lett. *e* e c. 2, D.P.R. 917/1986), analogamente a quanto previsto per i collaboratori familiari assunti come lavoratori subordinati.

Deducibilità dei contributi ai fini IRPFF

L'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che, in considerazione del fatto che con il meccanismo dei *voucher* l'intero contributo previdenziale grava sul committente dal momento che non è prevista una ripartizione dell'onere, la deduzione spetta per un importo pari al 13% del valore nominale dei buoni lavoro consegnati al collaboratore domestico come compenso del lavoro accessorio.

La Circolare chiarisce inoltre che, considerata la particolarità delle procedure e della disciplina del lavoro accessorio, l'importo imputabile a contributo INPS può essere portato in deduzione «nel


periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi».

Per quanto concerne la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, la Circolare stabilisce che il committente dovrà conservare:

- le ricevute di versamento relative all'acquisto dei buoni lavoro,
- la copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo),
- la documentazione attestante la comunicazione all'INPS dell'avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico).

Inoltre, dovrà attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

1 - Estratto conto prestatore



2 - Fac simile dichiarazione lavoratore circa raggiungimento del limite economico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 ATTIVITÀ DI LAVORO ACCESSORIO

(Ministero del lavoro, salute e politiche sociali Circ. 4/2013 e Lett. circ.)

II/La sottoscritto/a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
nato/a	il	
residente in	, via	, n,
codice fiscale		
con riferimento alle presta	azioni di lavoro acce	essorio effettuate a favore
dell'ente con sede in nel periodo compreso tra i	via,	, n
nel periodo compreso tra i	l e	il, in ot-
temperanza alle indicazioni	i del Ministero del la	voro, salute e politiche so-
ciali con la Circolare 18 ge	nnaio 2013, n. 4 e a	gli effetti di cui alla lettera
circolare 18 febbraio 2013,	prot. n. 37/3439 de	llo stesso Ministero
	DICHIARA	
	DICHIAKA	
che, alla data odierna e cor pito, da attività di lavoro a 276/2003, l'importo di euro	accessorio di cui agl	i articoli 70-73 del D.Lgs.
_	_	
Data	Firma _	

3 - Esempio di lettera di incarico al collaboratore

[Carta intestata parrocchia]

La parrocchia organizza dal giorno ... al giorno ... la tradizionale attività di Oratorio Estivo ... – e come meglio puntualizzato nel programma allegato (all. 1).

Fatto salvo che la responsabilità dell'attività rimane in capo al parroco e a [don] ..., è necessario coinvolgere giovani e adulti per realizzare al meglio questa preziosa iniziativa di educazione cristiana.

Verificata la Tua disponibilità, Ti chiedo di assumere il servizio di educatore come di seguito precisato:

Servizio	Collaboratore del Responsabile ed Educatore
Durata	Dal giorno al giorno
Sede	Le strutture della parrocchia e i luoghi ove si svolgeranno le attività esterne con i ragazzi
Compiti	Animare le diverse attività assieme agli altri educatori, prestando attenzione alla finalità educativa dell'iniziativa
Compenso	Euro lordi, pagati attraverso il sistema voucher del Lavoro Accessorio (D.Lgs. n. 81/2015)
Responsabile	

Qualora Tu intenda aderire a questa proposta, Ti chiedo di restituire la presente lettera sottoscritta per accettazione, nonché:

- copia della carta di identità,
- copia della tessera di Codice Fiscale,
- originale del Certificato Penale che deve essere acquisito prima dell'inizio del servizio quando l'incarico affidato comporta "contatti diretti e regolari con minori" (cfr. all. 2).

È, inoltre, necessario che tutti i dati e le informazioni di cui avrai conoscenza nello svolgimento del servizio siano da Te trattati con la dovuta riservatezza e non ne sia data alcuna divulgazione.

Infine, considerato che il sistema voucher consente al collaboratore di percepire complessivamente per anno solare non oltre 9.330 euro, è ne-

cessario che alla data di consegna/accreditamento dei *voucher* da parte della Parrocchia, Tu non abbia già ricevuto vouchers per un valore nominale lordo complessivo – compresi quelli che deve consegnarti/accreditarti la Parrocchia – superiore ad euro 9.330. Allo scopo di monitorare il rispetto del limite economico consentito, ti impegni a segnalare gli eventuali ulteriori rapporti di lavoro che verranno regolati con i *voucher*. RingraziandoTi per la disponibilità, Ti saluto cordialmente.

Milano, lì ...

Il Parroco

Per ricevuta

4 - Casellario Giudiziale

MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (ART. 25BIS DPR 313/2002)

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

Ufficio locale del casellario Il/La sottoscritto/a _____ (cognome e nome del richiedente) In qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa/società o associazione/organizzazione (indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione) nat_ il ___ / ___ in _____ (se nato all'estero indicare anche lo Stato) Codice fiscale ____ Sesso: ☐ Maschile ☐ Femminile Richiede il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. 14/11/2003, N. 313, dovendo impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, nell'ambito della impresa/società o associazione/organizzazione la seguente persona: (cognome e nome della persona che si intende impiegare) nat_ il ___/___ in _____ (se nato all'estero indicare anche lo Stato) Sesso:

Maschile □ Femminile Codice fiscale ☐ N.ro _____ copie richieste ☐ Con URGENZA (data) _____ (firma richiedente) _____ ☐ Allego modello per l'acquisizione del consenso dell'interessato ☐ Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento oppure ☐ nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi: Tipo N.ro rilasciato da: il

=======================================
La richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda, oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, anche il conferimento della delega.
☐ allego conferimento delega (utilizzare il Modello DELEGA N. 5)
MODELLO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS DEL DPR 313/2002
Il/la sottoscritto/a
nat_ il/ in
(se nato all'estero indicare anche lo Stato)
Sesso: □ Maschile □ Femminile
Codice fiscale
PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DEL DPR 313/2002 E AL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
(indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione)
☐ Allego fotocopia non autenticata del mio documento di riconoscimento
(data)
(firma)

5 - Modulo SC53 - Delega





mod. Delega lav. occ. COD. SC53



Delega per l'utilizzo delle procedure per il Lavoro Occasionale Accessorio - 1/2

(D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni)

ALL'UFFICIO INPS DI

COGNOME	NOME
CODICE FISCALE	NATO/A IL GG/MWAAAA
A	PROV. STATO
CITTADINANZA	
RESIDENTE IN	PROV. STATO
INDIRIZZO	O CAP
TELEFONO *	CELLULARE *
INDIRIZZO E-MAIL*	
. Iva / Cod. Fiscale	'azienda / associazione
. Iva / Cod. Fiscale Delego persona indicata di seguito ad o	operare per mio conto nelle procedure di rilascio dei voucher per
lva / Cod. Fiscale Delego persona indicata di seguito ad	operare per mio conto nelle procedure di rilascio dei voucher per
lva / Cod. Fiscale Delego persona indicata di seguito ad eccasionale accessorio (D.Lgs. n. 2	operare per mio conto nelle procedure di rilascio dei voucher per 276/2003 e successive modificazioni)
Delego persona indicata di seguito ad eccasionale accessorio (D.Lgs. n. 2	operare per mio conto nelle procedure di rilascio dei voucher per 276/2003 e successive modificazioni) NOME
Delego persona indicata di seguito ad cocasionale accessorio (D.Lgs. n. COGNOME CODICE FISCALE	operare per mio conto nelle procedure di rilascio dei voucher per 276/2003 e successive modificazioni) NOME NATO/A IL GGMWAAAA
lva / Cod. Fiscale Delego persona indicata di seguito ad ecasionale accessorio (D.Lgs. n. accessorio (operare per mio conto nelle procedure di rilascio dei voucher per 276/2003 e successive modificazioni) NOME NATO/A IL GGMWAAAA
Delego persona indicata di seguito ad cocasionale accessorio (D.Lgs. n. 2) COGNOME CODICE FISCALE A CITTADINANZA	operare per mio conto nelle procedure di rilascio dei voucher per 276/2003 e successive modificazioni) NOME NATO/A IL GGMWAAAA PROV. STATO
Delego persona indicata di seguito ad casionale accessorio (D.Lgs. n. 2 COGNOME CODICE FISCALE A CITTADINANZA RESIDENTE IN	operare per mio conto nelle procedure di rilascio dei voucher per 276/2003 e successive modificazioni) NOME NATO/A IL GGMWAAAA PROV. PROV. STATO





mod. Delega lav. occ. COD. SC53




Delega per l'utilizzo delle procedure per il Lavoro Occasionale Accessorio - 2/2


(D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni)

A cura dell'Inps
IO SOTTOSCRITTO
FUNZIONARIO INCARICATO
attesto che
IL DELEGANTE SIG.
IDENTIFICATO CON DOC. DI RICONOSCIMENTO
RILASCIATO DA IN DATA gg/mm/aaaa
mi ha dichiarato che intende delegare la persona indicata nel modulo ad operare per suo conto nella procedura telematica per il Lavoro Occasionale Accessorio (D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni) data timbro e firma

6 - VOUCHER ACQUISTATI DAI TABACCAI - Attivazione dei buoni lavoro













scegliere "Dichiarazione rapporti" e completare la maschera proposta, compilando, nell'ordine:

- la sezione dati dell'impresa scegliendo le voci dal menù a tendina (quelle riportate nel primo esempio riguardano le attività istituzionali, quelle nel secondo esempio riguardano le attività commerciali)
- la sezione luoghi di lavoro
- la sezione dichiarazione rapporti di lavoro, tenendo conto che il periodo di lavoro dichiarato non può essere superiore a 30 giorni consecutivi

Confermare i dati immessi cliccando su "Aggiungi dichiarazione"





7 - Modulo SC52 - Richiesta rimborso

ISTRUTO Nazionale Previdenza Sociale		s	PROTOCOLLO	mod. Rimb. lav. occ. COD. SC52	
	orso dei buoni pe le accessorio no		/2		
ALL'UFFICIO INPS	DI				
II/La sottoscritto/a					
NOME		COGNO	ME		
O NATO A			ILGGMMAAA		
CODICE FISCALE		CITTAL	DINANZA		
RESIDENTE IN				O PROV.	
INDIRIZZO				CAP	
Sedi InpsUfRichiede	buoni lavoro pr fici Postali	ai / Banche			
Numero identificativo	Data del versamento	Dati del bolle	ttino postale (1) in o	n caso di Voucher INPS	
del voucher restituito	o di emissione	Frazionario	VCY	Importo €	
		uoni lavoro non util	izzati registrati tra	amite procedura telematica o	
procedura cartacea		a contract INDC			
	di procedura telematica	o cartacea INPS 6	mettuato tramite		
o modello F24		Dati del boll	lettino postale		

Frazionario

Data del versamento

C/C postale

pagamento on line VCY

Importo €

⁽¹⁾ In caso di acquisto da parte di una Associazione di categoria e/o di impossibilità per il richiedente di indicarli, i dati del bollettino di versamento saranno verificati dalla Sede.





Richiesta di rimborso dei buoni per lavoro occasionale accessorio non utilizzati - 2/2

Miorivazione dei mancato dimizzo.	
acquisto eccessivo rispetto all'eff	2000 P.C.(C.) (1 .5. 470 P.C.)
	ecificare motivo)
altro (specificare)	
Richiede il pagamento del rimbors	
 in contanti presso uffici postali se 	inferiore a 1000 euro
 conto corrente nominativo banca 	rio o postale
 carta prepagata ricaricabile (solo l 	
Banca / Poste	
Agenzia n di	
Indirizzo	
CODICE IBAN	CODICE BIC(2)
Data	firma
Documento:	Numero:
domanda e che, in caso di dichiarazion	oni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella ni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti. n modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e
penali previste per chi rende attestazio	ni false.
Data	firma

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L' Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedi-

il confermento dei dati e oboligatorio e la mancata fornitura potra comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedi menti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell' agenzia stessa.

(2) Da utilizzare solo per i bonifici internazionali.

8 - PIN INPS

RICHIESTA PIN







ATTIVAZIONE PIN

ricevuta la seconda parte del PIN occorre attivarlo





Per tutti coloro che non sono in possesso della Tescera Sanitaria è accessario chiamare il Contact Center (803164) gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da cellulare a pagamento secondo la tariffa prevista dal suo gestore telefonico. Aventi >>

CONVERSIONE PIN DISPOSITIVO

per gestire i voucher occorre convertire il PIN in PIN dispositivo seguendo le indicazioni riportate nella terza schermata








9 - VOUCHER TELEMATICI - Registrazione del lavoratore















compilare tutti i campi della maschera e cliccare "Registra"



		10 - M	odello F24		
genzia ntrate	(a)			Mod. F24	Versamenti con elementi identifica
	34	DELEGA IRRI	EVOCABILE A:		
odello di Paga Nificato	AMENTO		AGENZIA		PROV.
ONTPINIENTE		PER L'ACCRE	DITO ALLA TESORER	INDICARE IL CODICE FIS	CALE DELLA PARROCCHIA
ODICE FISCALE	1.1.1.1			NDICARE LA DENOMINA	ZIONE DELLA PARROCCHIA
ATI ANAGRAFICI	cognome, denominazione	o ragione sociale	4	nome	
	data di nascita gono mese	areo sesso (Mio F) com	une (o Stato estero) di nasi	cita	prov
	comune		prov.	via e numero civico	
OMICILIO FISCALE	110: - 1			7	
enitore, tutore o curatore	fallimentare			+ + + +	codes deathrates
CODE ENARIO EL CODE UTILIZA CODE UTILIZADO CODE UTI					
ipo	elementi ider	thorne	codice	anno di ifermento	importi a debito versati
i			- LACC		
			/	/-	
	1111	\vdash	/	10	1—/
		INDICARE L'ANNO	NEL QUALE SI EFF	ETTUA IL VERSAMENTO	
1111	1111				
					/
				INDICAF	RE L'IMPORTO CHE SI VERS
1111					
1111	1111				
	1 1 1 1				<u> </u>
	1111				4
RM.A.			SALD	O FINALE	
				EURO +	
TREMI DEL VERSA		PRAKEA CURA DI BANCA/POS		OSSIONE)	
		CA/POSTE/AGENTE DELLA RISCI		ento effettuato con assegno	bancario/postale
DATA	AZIE	INDA CAB/SPORTE	n.ro _		circolare/vaglia posto

1º COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE


11 - VOUCHER TELEMATICI - Denuncia della prestazione












(o partita IVA) dell'ente

scegliere "Dichiarazione rapporti" e completare la maschera proposta, compilando, nell'ordine:

- la sezione dati dell'impresa scegliendo le voci dal menù a tendina (quelle riportate nel primo esempio riguardano le attività istituzionali, quelle nel secondo esempio riguardano le attività commerciali)
- la sezione luoghi di lavoro
- la sezione dichiarazione rapporti di lavoro, tenendo conto che il periodo di lavoro dichiarato non può essere superiore a 30 giorni consecutivi
- Confermare i dati immessi cliccando su "Aggiungi dichiarazione"






12 - VOUCHER TELEMATICI - Consuntivazione dei rapporti














scegliere il lavoratore (nella riga che corrisponde al periodo di inizio e fine rapporto che deve essere pagato)

